

P.U. 241-1/2024

ORIGINALE



L.C. 49/24
SENT. 183/24
REP. 333/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 241-1/2024 promosso da **SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA (C.F.: LVRSDR69P64Z601B)**, nata a La Paz (Bolivia) il 24/09/1969 e residente a Sesto San Giovanni (MI), Via Lombardia n. 7, con l'assistenza dell'O.C.C. dott. **Ciro Fiore (FRICRI66P18D643K)**.

Conclusioni nell'interesse di SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA: *"Tutto ciò premesso la scrivente CHIEDE di essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 e ss. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Si chiede sin d'ora l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti".*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 20 agosto 2024, **SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA** ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.



Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA risiede nel Comune di Sesto San Giovanni, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;



7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

La debitrice SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

La debitrice SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lei incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, i certificati del consolato boliviano che attestano l'assenza di immobili intestati alla debitrice nello stato.



La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA non riveste la qualifica di imprenditore, essendo socia lavoratrice presso la cooperativa sociale SANA, con mansioni di o.s.s.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari, valutata la speranza di vita del debitore. In particolare risulta l'assenza di beni di sufficiente valore economico prontamente liquidabili e la percezione di un reddito mensile insufficiente a garantire l'integrale pagamento dell'ingente esposizione chirografaria.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad € 181.865,45 così come da tabella che segue:



Debiti Privilegiati	
Agenzia delle Entrate Riscossioni	€ 994,43
Totale debiti privilegiati	€ 994,43

Debiti chirografari	
REVALEA SPA (Già MB Credit Solutions SPA (quale cessionaria Unicredit Spa, già cessionaria di Capital Mortgage SRL) PIGNORAMENTO	€ 132.956,76
KRUK Investimenti srl (già Deutsche Bank SpA)	€ 8.720,77
Compass Banca SPA (incorporante di Futuro SPA): cessione del quinto	€ 3.510,00
Gruppo Hera	€ 411,00
Agenzia delle Entrate Riscossioni(Comune di Cassina de' Pecchi: taxa rifun)	€ 2.272,49
Condominio Cassina de Pecchi	€ 33.000,00
Totale debiti chirografari	€ 180.871,02

Debiti privilegiati	€ 994,43
Debiti chirografari	€ 180.871,02
Totale debiti	€ 181.865,45

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente:

- non è proprietaria di beni immobili (cfr. doc. 9 e 22);
- non è proprietaria di beni mobili registrati o di beni mobili diversi dai propri effetti personali, atteso che la sua residenza è presso l'immobile sito in Sesto San Giovanni condotto in locazione già ammobiliato (doc. 20);
- è titolare del seguente rapporto di conto corrente dal saldo attivo:

☐ Conto corrente ordinario n. 820971-1 acceso presso la Deutsche Bank filiale di SP. Milano-E, il saldo attivo al 31.05.2024 ammonta ad € 11,42;

☐ Carta Postepay Evolution n.5333171179920315, il saldo attivo al 02.07.2024 è pari ad € 12,63.

E' titolare di Carta American Expressn. 51009, abbinata al conto corrente Deutsche Bank.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA lavora presso la cooperativa sociale SANA di Milano (cfr. Buste paga allegate), con contratto a tempo pieno e indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1.325,00, già comprensivo di tredicesima mensilità.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dal mutare del quadro familiare successivamente all'assunzione del debito per l'acquisto dell'abitazione in Cassina de Pecchi, e dall'assunzione di finanziamenti per esigenze di sostegno familiare (far fronte alle spese sanitarie del



padre) e di vita (stipulare il contratto di locazione a seguito dello sfratto subito e restituire un prestito concesso da soggetto privato), divenuti eccessivamente onerosi rispetto allo stipendio percepito. A seguito della subita esecuzione immobiliare, il reddito da lavoro della debitrice non risulta capiente per provvedere alle esigenze di vita (indicate in € 1109,00 mensili) e far fronte al pagamento del canone di locazione, delle rate dei finanziamenti (pari ad € 195 -finanziamento Compass – e ad € 213 – finanziamento Deutsche Bank) e delle ritenute derivanti dal pignoramento presso terzi eseguito dalla cessionaria della mutuante (per € 290 circa).

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA .

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che l'OCC ha dato atto della disponibilità della debitrice ad estendere la procedura a quarantotto mensilità. Competerà allo stesso, in qualità di liquidatore, ottenere la formalizzazione di tale impegno, non risultante dal ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA (C.F. LVRSDR69P64Z601B), nata a La Paz (Bolivia) il 24/09/1969 e residente a Sesto San Giovanni (MI), Via Lombardia n. 7;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Caterina Rizzotto**;

NOMINA Liquidatore il dott. **Ciro Fiore** (FRICRI66P18D643K) con studio in VIA C. MONTANARI 19 MONZA (MB) 20900;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA , ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto o pignoramenti presso terzi, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di SANDRA GOLDY ALVARADO PANTOJA , al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché
all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 03/09/2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

dott.ssa Caterina Rizzotto

dott.ssa Caterina Giovanetti

